



COMUNE di MONTERODUNI

(Provincia di ISERNIA)

Cod. Fisc. 80001790940

Part. IVA 00201720943

telefono 0865/491586

Piazza Municipio

telefax 0865/491391

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria – 1^a convocazione - Seduta del 28.7.2017

oooooooooooooooooooooooooooo

N. 14 del 28.7.2017

Oggetto: Approvazione nuovo articolato Regolamento per il servizio di noleggio autovettura con conducente.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO dalle ore 20.40 fino alle ore 21.40 in continuazione nella sala delle adunanze consiliari, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

Nominativo		Carica	Presenti	Assenti
1	Russo Custode	Sindaco	X	
2	Foglietta Anna Maria	Consigliere		X
3	Biello Altiero	Consigliere		X
4	Cristinzio Michele	Consigliere	X	
5	Mancini Anna	Consigliere	X	
6	Cianfrani Gabriele	Consigliere	X	
7	Delli Carpini Luca	Consigliere	X	
8	Faralli Francesco	Consigliere	X	
9	Biello Michele	Consigliere	X	
10	Altobelli Nicola	Consigliere	X	
11	De Giacomo Michele	Consigliere	X	
TOTALE			9	2

Partecipa il Segretario Comunale Lucia Guglielmi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Russo Custode assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che con delibera consiliare n. 2 del 19.1.2001, approvata dalla Giunta Regionale del Molise con delibera n. 436 del 24.04.01, è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio autovettura con conducente e contestualmente è stato determinato il contingente numerico di autorizzazioni da rilasciare;
- che con delibera consiliare n. 29 del 29.11.2006, approvata dalla Giunta Regionale del Molise con delibera n. 315 del 19.3.2007, è stato rideterminato nel numero di quattro il contingente numerico di autorizzazioni per la disciplina del servizio di noleggio autovettura con conducente da rilasciare;

VISTA la nota a firma del Responsabile Suap prot. n. 3350 del 6.6.2017 con cui viene proposta al consiglio la nuova bozza di regolamento per il servizio di noleggio autovettura con conducente, aggiornata dal medesimo per l'approvazione di competenza;

VISTI

- la legge 15.1.1992 n. 21;
- il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- la legge regionale 13.11.2012 n. 25;

DATO ATTO che è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000 dal Responsabile di servizio sulla corrispondente proposta deliberativa e riportato nel presente atto;

DOPO ESAME E DISCUSSIONE

RITENUTA la nuova bozza di regolamento per il servizio di noleggio autovettura con conducente, composto da n. 40 articoli, meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli n. 6 palesemente e legalmente espressi da n. 6 consiglieri votanti su n. 9 presenti essendosi astenuti n. 3 consiglieri (Biello Michele, Altobelli Nicola e De Giacomo Michele),

DELIBERA

APPROVARE il nuovo articolato del regolamento per il servizio di noleggio autovettura con conducente, composto da n. 40 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DEMANDARE agli uffici competenti i provvedimenti consequenziali;

DICHIARARE, successivamente, con separata votazione ad esito favorevoli n. 6 astenuti n. 3 (Biello Michele, Altobelli Nicola e De Giacomo Michele), data l'urgenza di ottemperare all'aggiornamento, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

PARERE preventivo articoli 49 e 147 bis d. Lgs. n. 267/00

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
f.to Lucia Guglielmi

COMUNE DI MONTERODUNI

PROVINCIA DI ISERNIA

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI

NOLEGGIO AUTOVETTURA

CON CONDUCENTE

Indice

CAPO I - Il servizio di noleggio autovettura con conducente

- Articolo 1 Definizione del servizio
- Articolo 2 Disciplina del servizio
- Articolo 3 Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione
- Articolo 4 Condizioni d'esercizio
- Articolo 5 Numero delle autorizzazioni
- Articolo 6 Riconoscibilità delle autovetture
- Articolo 7 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Articolo 8 Operatività del servizio

CAPO II - La professione di noleggiatore

- Articolo 9 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore
- Articolo 10 Accesso alla professione di noleggiatore

CAPO III - L'autorizzazione all'esercizio

- Articolo 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Articolo 12 Contenuti del bando
- Articolo 13 Valutazione
- Articolo 14 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 15 Validità dell'autorizzazione
- Articolo 16 Trasferibilità dell'autorizzazione

CAPO IV - L'esercizio del servizio

- Articolo 17 Caratteristiche delle autovetture
- Articolo 18 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Articolo 19 Acquisizione delle corsa
- Articolo 20 Comportamento dei conducenti in servizio
- Articolo 21 Comportamento degli utenti
- Articolo 22 Collaborazione alla guida
- Articolo 23 Interruzione del trasporto
- Articolo 24 Trasporto handicappati
- Articolo 25 Tariffe
- Articolo 26 Contachilometri
- Articolo 27 Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate
- Articolo 28 Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Articolo 29 Reclami

CAPO V - Vigilanza sul servizio

- Articolo 30 Addetti alla vigilanza
- Articolo 31 Idoneità dei mezzi al servizio
- Articolo 32 Sanzioni
- Articolo 33 Rinuncia all'autorizzazione
- Articolo 34 Sospensione dell'autorizzazione
- Articolo 35 Revoca dell'autorizzazione
- Articolo 36 Decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 37 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 38 Irrogazione delle sanzioni
- Articolo 39 Abrogazione disposizioni precedenti
- Articolo 40 Autorizzazioni già rilasciate

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

Art. 1

Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza dell'utente che avanza richiesta presso la sede del vettore per una prestazione a tempo e/o viaggio. Viene svolto quindi in modo non continuativo né periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
2. Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea:
3. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente può sostituire il servizio da piazza previa autorizzazione da parte del Comune allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
4. Il tipo di veicoli ammessi all'esercizio del servizio N.C.C. è quello descritto dall'art. 54, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente).

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Molise, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni Autorizzazione consente l'immatricolazione N.C.C. di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15.1.1992 n. 21, articolo 7, comma primo, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono :
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.
4. Nei casi di cui al comma terzo, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso il socio conferente può rientrare in possesso dell'autorizzazione solo dopo un anno dalla data di recesso.

Art. 4

Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del

servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio di noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed altre forme di gestione associata del servizio.

2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma quarto, della legge 15.1.1992 n. 21.

4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 5

Numero delle autorizzazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma primo, lettera a) della legge 15.1.1992 n. 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 6

Riconoscibilità delle autovetture

1. Unitamente all'autorizzazione il Comune rilascia il contrassegno previsto all'art. 17 comma secondo.

2. Il detto contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo e sarà rilasciato con costi a totale carico dell'utente.

Art. 7

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione degli organi competenti, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Art. 8

Operatività del servizio

Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 9

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito a tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale;
- b) idoneità professionale,
- c) idoneità finanziaria.

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi :

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del punto 2) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge regionale del Molise.

4. Il requisito dell'idoneità finanziaria è certificato da un istituto di credito o da altro soggetto abilitato per l'importo indicato dalla Giunta comunale, salvo l'esonero di accertamento di tale requisito per le ditte a dimensione artigianale.

Art. 10

Accesso alla professione di noleggiatore

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 11

Concorse per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposita procedura per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

2. Il bando è indetto, previa deliberazione della Giunta Comunale, entro centottanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione. Il relativo avviso è pubblicato dal responsabile SUAP all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni, nei luoghi pubblici ed inviato alle organizzazioni di categoria.

3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

4. La valutazione delle domande è rimessa ad una commissione composta dal responsabile Suap e da due Responsabili di settore in servizio presso l'Ente, oltre che un segretario scelto tra il personale in servizio.

Art. 12

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi ai dell'assegnazione;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- f) schema di domanda per la partecipazione alla procedura contenente altresì la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 13

Valutazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura per l'assegnazione della autorizzazione per N.C.C. deve

essere presentata all'ufficio protocollo del Comune su carta legale indirizzata al competente servizio. Nella domanda devono essere indicati generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza, codice fiscale, il possesso dei singoli requisiti soggettivi richiesti e l'esenzione dagli impedimenti previsti dai successivi commi. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Per partecipare alla procedura il richiedente dovrà risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - iscrizione al ruolo conducenti;
 - possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme al codice della strada;
 - iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per le Imprese già esercenti l'attività;
 - essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
 - avere la disponibilità nel Comune di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione;
 - non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
 - ove sia titolare di altre autorizzazioni N.C.C., ancorché rilasciate da altri comuni, dimostrare di avere un numero di personale (dipendenti e/o collaboratori) in possesso dei requisiti per il N.C.C. compreso il titolare pari alle autorizzazioni rilasciate compresa quella messa a bando.
 3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
 - l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'art. 178 e seguenti del codice penale;
 - l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D. L. 6.9.1982 n. 629 conv. in L. 12.10.1982 n. 726, del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 e similari;
 - l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri Comuni;
 - l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
 4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni sono riscontrati d'ufficio ove possibile ovvero debbono essere comprovati da regolare certificazione in corso di validità rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.
 5. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, la commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - idoneità professionale conseguita a norma della legge regionale Molise: punti 6 per idoneità professionale con trasporto internazionale - punti 3 per idoneità professionale per trasporto nazionale;
 - diploma di maturità punti 3;
 - periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri.
 6. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
 7. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al partecipante che non ha alcuna o ha il minor numero di autorizzazioni del medesimo tipo di quella messa al bando, ancorché rilasciata da Comuni diversi. Quando anche tale criterio non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione alla procedura.

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. L'Ufficio SUAP, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con apposito provvedimento.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
3. Nel caso in cui risulti assegnatario dell'autorizzazione un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'art. 9, comma quarto, l'Ufficio comunale competente sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, l'autorizzazione è messa nuovamente a concorso.
4. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile per legge con quella di noleggiatore.

Art. 15

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione, da richiedersi entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione iniziale ovvero entro ogni successivo anno per gli anni successivi, è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 16

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atti tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore dei uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo, previa univoca autorizzazione e richiesta di tutti gli aventi diritto, nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il Responsabile dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni :
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.
4. Il titolare che abbia trasferito un'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o per procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 17

Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture rispondenti per caratteristiche alle normative vigenti in materia di circolazione stradale.
2. Gli autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono recare all'interno del parabrezza o sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO CON CONDUCENTE" e con stemma e nome del Comune, titolare autorizzazione e un numero progressivo.
3. Il costo del contrassegno è a carico dell'assegnatario dell'autorizzazione.
4. Le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copri ruote, ghiera dei protettori, cornici dei vetri devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo del veicolo omologato secondo le prescrizioni di leggi vigenti.

Art. 18

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione od acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di sei mesi nel caso di cui all'articolo 14, comma terzo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di trenta giorni, al competente ufficio comunale.

Art. 19

Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale ed è acquisito presso la sede o altro luogo convenuto tra le parti.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 20

Comportamento dei conducenti in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività i conducenti dei mezzi hanno l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo e le strumentazioni di bordo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;consegnare al competente Ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - i) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto.
2. Agli stessi è fatto divieto di:
 - a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;

- c) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
- d) portare animali propri nella vettura;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 21

Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 22

Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 10.

Art. 23

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 24

Trasporto handicappati

- 1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria a favorire la salita sul veicolo dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 25

Tariffe

- 1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
- 2. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio competente e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, può fissare una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

Art. 26

Contachilometri

- 1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
- 2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art. 27

Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate

Il Responsabile autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni :

- a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;

- b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 28

Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 29

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o al Comando della Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, informano l'Amministrazione sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura deve essere esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 30

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di Polizia di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 31

Idoneità dei mezzi al servizio

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi adibiti al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dal competente Ufficio comunale.
2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma primo, è rilasciata, salvo impossibilità dovuta a carenza di personale, previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 32

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite :
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della L. 24.11.1981 n. 689;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 100,00 ad un massimo

di € 1.000,00 per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'articolo 4, comma secondo, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
- b) violazione dell'articolo 6 relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
- d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'articolo 8;
- e) violazione dell'articolo 10, comma secondo, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
- f) violazione dell'articolo 15, comma primo, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
- g) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 18, comma secondo;
- h) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa previsto dall'articolo 19, comma primo.
- i) violazione degli obblighi di cui all'articolo 20, comma primo;
- l) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 20, comma secondo;
- m) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 21;
- n) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'art. 26, comma secondo;
- o) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 29, comma secondo.

3. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'Agente accertatore una somma il cui importo è pari ad un terzo del massimo previsto.

4. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 33

Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 34

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dalla Giunta Comunale, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma quarto e dall'articolo 22;
- d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'articolo 24;
- e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 32, comma secondo;
- f) violazione di norme amministrative o penali vigenti connesse all'esercizio dell'attività di

noleggio.

2. L'Ufficio Comunale dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35

Revoca dell'autorizzazione

L'Ufficio comunale dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma primo;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3, 9 e 10;
- c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'articolo 14, comma quarto;
- d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo 16;
- e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 34;
- f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- g) per motivi di pubblico interesse.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'Ufficio comunale dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 18.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 38

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 39

Abrogazione disposizioni precedenti

Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento per il servizio di noleggio autovetture con conducente" concernente la disciplina del servizio di noleggio con conducente.

Art. 40

Autorizzazioni già rilasciate

1. I titolari delle autorizzazioni già rilasciate, qualora non in regola con tutti i requisiti stabiliti dal presente regolamento, devono adeguarsi alle relative disposizioni.
2. A tali fini il Responsabile Suap, in sede di prima scadenza di vidimazione annuale dei provvedimenti in essere, assicura che ciascuna autorizzazione sia validata previa verifica di tutti i requisiti e presupposti giuridici previsti con il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
f.to Russo Custode**

**IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi**

Attesto che la presente deliberazione è stata **pubblicata all'Albo Pretorio** del comune in data **31.7.2017** per rimanervi per **15 giorni consecutivi**.

Monteroduni, li 31.7.2017

**IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi**

Attesto che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267)

diviene esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267)

Monteroduni, li 31.7.2017

**IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi**

Attestazione valida esclusivamente per le copie.

Attesto che la presente copia è conforme all'originale.

**IL SEGRETARIO
Lucia Guglielmi**